

LE DEFINIZIONI DI CRIPTOVALUTA TRA STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

L'esegesi preferita dalla Corte di Cassazione nei casi giudiziari ricordati offre però un criterio utile per esaminare il metodo con il quale possono essere risolte le questioni giuridiche di rilievo ai fini più vasti ora prefissati. Quale che sia il giudizio che si ritenga di dare sulla soluzione, la S.C. ha mosso nell'analisi da dati positivi, quali le definizioni di valuta virtuale e di prodotto finanziario presenti nella disciplina euro-unitaria e nazionale, compresa quella di formazione giurisprudenziale, secondo un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, comprensivo delle direttive, che acquista rilievo anche per l'esegesi delle norme penali.

Sotto quest'ultimo profilo, il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 ha specificato alcune definizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2007. Anzitutto, ha aggiornato la definizione di valuta virtuale (art. 1, c. 2, lett. qq, d.lgs. n. 231/2007) chiarendo che essa identifica la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita (primo elemento innovativo) da una banca centrale o da un'autorità pubblica e che può essere utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità d'investimento (secondo elemento innovativo).

Per la definizione di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale viene recepito quanto richiesto dagli standard GAFI: è tale ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da (ovvero in) valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute (cfr. la rivisitata lett. ff dell'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 231/2007). Attraverso l'innesto di una nuova lettera ff-bis) nell'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 231/2007, viene introdotta la definizione di prestatore di servizi di portafoglio digitali: «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

Si includono in tal modo anche tali soggetti tra i destinatari di obblighi di collaborazione attiva (abrogando la specificazione limitativa prevista in seno all'art. 3, c. 5, d.lgs. n. 231/2007 che riservava tale sottoposizione ai prestatori che svolgevano l'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso). Il d.lgs. n. 90/2017 ha stabilito l'obbligo dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (art. 1, c. 2, lett. ff), d.lgs. n. 231/2007) di iscriversi presso il registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestito dall'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 128-undecies, d.lgs. n. 385/1993.

Ulteriori discipline di settore hanno riconosciuto di recente ragioni di protezione per le valute virtuali: la direttiva UE 2019/713 del 17 aprile 2019, in particolare, in funzione della fissazione di norme minime in materia di reati e sanzioni contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, al Considerando 10 ha offerto l'indicazione per cui l'intervento normativo avrebbe dovuto «coprire le monete virtuali soltanto nella misura in cui possono essere comunemente utilizzate per effettuare pagamenti». In sede di recepimento, poi, l'art. 1 del d. lgs. n. 184/2021, ha definito «agli effetti della legge penale» le nozioni di «strumento di pagamento diverso dai contanti» (per l'art. 1, lett. a, cit. è tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali»), di «dispositivo, oggetto o record protetto» (per l'art. 1, lett. b, cit. è «un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma») e di «mezzo di scambio digitale» (lett. c) «qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale»), categoria alla quale ha ricondotto la «valuta virtuale» definita come rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Una definizione che, muovendo dagli elementi differenziali, esalta il riconoscimento del valore convenzionale acquisito dal nuovo mezzo di scambio ha acquisito, segno di una realtà economica che estende le categorie del diritto.

Le criptovalute e, più in generale, i *crypto-assets* hanno natura proteiforme ma anche funzioni ibride.

Uno dei criteri differenziatori tra le diverse tipologie si incentra sul loro diverso grado di interrelazione con l'economia reale: a *closed scheme*, sono i *crypto-assets* privi di legame con l'economia reale, non essendo prevista la loro acquisizione o la loro conversione con denaro reale, essendo acquistabili solo tramite attività on-line e spendibili solo per acquisti di beni virtuali o servizi offerti all'interno di una comunità virtuale (in genere quelli dei *Multi-Media On-line Game*); *assets* a «flusso unidirezionale» (ad es. *token*), acquistabili con moneta legale ad un tasso di scambio prestabilito per essere utilizzati per l'acquisizione di beni o servizi virtuali o reali, ma che non possono però essere convertiti nuovamente in moneta reale; *assets* a «flusso bidirezionale», come i *bitcoins*, utili per scambio di valore, nel quale la valuta legale è impiegabile per acquistare l'asset virtuale utilizzabile per l'acquisto di beni o servizi (prevalentemente digitali) o la riconversione in moneta legale. Si tratta della forma più avanzata di «contaminazione» della moneta virtuale con il mondo «reale», gravida di interessi economici e delle correlate problematiche di natura valutaria, legale e fiscale. Ancora più significativa, ai fini che impegnano, è la distinzione tra *tokens payment type* (assimilabili alla moneta), *utility tokens* e *security tokens (o tokens investment type)*.

Il *token* di tipo moneta resta la categoria più diffusa, utilizzabile sia come strumento di pagamento che per investimenti speculativi, in considerazione dell'estrema volatilità rispetto alle principali monete fiat. Proprio la funzione di «riserva di valore» progressivamente acquisita dalle criptovalute ha indotto ad approfondire la riflessione sulla possibilità di considerarle strumenti di investimento, sub specie di strumento finanziario. Non è osservazione originale quella per cui molti acquisti di valute virtuali riposano sull'aspettativa di lucrare profitti dalle fluttuazioni del tasso di cambio rispetto alla moneta legale. Per ciò, l'uso della moneta *peer-to-peer* come mezzo di pagamento o di trasferimento di ricchezza non contraddice l'elevata propensione degli attori economici ad acquistarla e scambiarla per finalità meramente speculative, con assimilazione alle *securities* finanziarie, né il suo impiego quale strumento per il finanziamento di progetti imprenditoriali finalizzato alla raccolta di risparmio e alla successiva quotazione su mercati secondari di scambio; riprova della natura ibrida (valutaria, finanziaria e monetaria) degli asset virtuali che rende imprescindibile considerarne, per singolo settore di disciplina, la funzione economica preponderante, distinguendo tra strumento di pagamento, riserva di valore o capitale di rischio. La bi-direzionalità delle valute virtuali «quotate» su piattaforme di scambio, agevolmente convertibile in moneta avente corso legale, e viceversa, crea un «portale dimensionale» tra i mondi dell'economia reale e dell'economia virtuale attraverso cui transitano, a doppio senso di marcia, quantità enormi di denaro.

In seno ai prodotti finanziari (art. 1, lett. u, TUF) si distinguono gli «strumenti finanziari» (cd. tipici) e «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria» (cd. prodotti finanziari atipici). Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari (art. 1, lett. u, seconda parte, TUF). L'articolo 1, c. 2, TUF offre l'elencazione degli strumenti finanziari con esplicito richiamo alla sez. C dell'all. I del TUF; da essi sono espressamente esclusi i mezzi di pagamento (cfr. anche art. 4, par. 1, 44, della direttiva 2014/65/UE, cd. MiFID II), in quanto più prossimi alla sfera del consumo. Sotto questo profilo, invero, l'esclusione dagli strumenti finanziari delle criptovalute di tipo monetario non è argomentabile riferendo loro valore di strumenti di pagamento, cui non corrispondono secondo la nozione legale; in ogni caso il fatto che possano essere accettate quali mezzi di pagamento non preclude un diverso inquadramento alla luce del concreto utilizzo che se ne faccia.

Per altro ordine di considerazioni, nonostante alcune voci contrarie, le criptovalute di tipo monetario non possono essere incluse aprioristicamente tra i servizi e le attività finanziarie. Diversa è la situazione per le *cripto investment type*, strumenti di raccolta di capitale con funzione simile alle azioni di società, da cui differiscono solo nella forma, e comunque dai *crypto-asset* che secondo la causa concreta dell'operazione sono connotate da un fine prevalentemente o unicamente speculativo. Secondo l'interpretazione prevalente, l'elenco degli strumenti finanziari delineato dall'art. 1, c. 2, TUF ha carattere tendenzialmente, tipico, tassativo e chiuso, non estendendosi a strumenti non previsti espressamente. Anche la versatilità delle valute virtuali preclude, secondo la disciplina positiva italiana, una qualificazione giuridica nei termini di strumenti finanziari; onde, per questa via, le valute virtuali resterebbero fuori dall'ambito di applicazione del T.U.F. e del c.d. «sistema MiFID», previsto dalla omonima Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Si tratta di opzione,

invece, preferita da altre giurisdizioni (cfr. Stati Uniti e Germania) che considerano le valute virtuali quali strumenti finanziari, applicando la relativa disciplina.

In un noto caso giudiziario al vaglio del Tribunale di Verona i giudici hanno qualificato l'attività della società che gestiva il portale di promozione dell'acquisto e di scambio di valute virtuali come prestazione professionale di servizi a titolo oneroso svolta in favore dei consumatori e, dunque, disciplinata dal Codice del Consumo. In particolare, l'attività del fornitore è stata considerata erogazione dei servizi finanziari ai consumatori, poiché l'oggetto del contratto era stato l'acquisto di valuta virtuale (nella specie, *bitcoins*), qualificata alla stregua di uno strumento finanziario. Da detto inquadramento i giudici veronesi hanno tratto un ulteriore corollario: ove il fornitore operi come promoter di una piattaforma digitale di investimenti, che ha per oggetto la vendita di valute virtuali, è tenuto agli obblighi di informativa, specie precontrattuale, previsti dagli artt. 67–quater, quinquies, sexies, septies, decies ed undecies, del Codice del Consumo, nonché di quelli ulteriori previsti per gli investimenti ad alto rischio dagli artt. 13, 14 e 15 dell'allegato 1 della Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592 in tema di "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on–line". Per tali ragioni, la valuta virtuale, quando assume la funzione di strumento d'investimento e quindi di prodotto finanziario (perché acquistato con finalità di conseguire un rendimento e specie se a collocarlo tra il pubblico è un soggetto che eroga servizi d'investimento) trova disciplina nelle norme in tema di intermediazione finanziaria e nel Codice del Consumo. La sentenza non è rimasta esente da critiche, in quanto la qualificazione dei bitcoins quali strumenti finanziari è risultata sostanzialmente immotivata salvo che per l'esigenza di assicurare una protezione ai consumatori coinvolti nella vicenda.

In generale la dottrina assume che la definizione ben precisa di strumento finanziario è sorretta da una elencazione tassativa cui resterebbero estranee le valute virtuali. È stata, talora, argomentata la riconducibilità di queste ultime alla categoria dei "valori mobiliari" (sub specie di strumenti finanziari) di cui all'art. 1, comma 1–bis del TUF, laddove ne sussista la negoziabilità e un sottostante riferito a valute, indici, merci o commodities di altro tipo. È il caso dei titoli rappresentativi di quote di società o di debito oppure di valori reali regolati a pronti.

Un'opportunità qualificatoria diversa è offerta dalla considerazione che in seno al genus «prodotto finanziario» (art. 1, c. 1, lett. u, TUF), accanto agli «strumenti finanziari», è compresa ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, categoria aperta e dinamica. Corrisponde a scelta dell'ordinamento italiano apprestare elevate garanzie a tutela degli investitori, ampliando il campo di applicazione di alcune norme imperative oltre i confini segnati dal diritto dell'Unione Europea: la creazione di una definizione nazionale di "prodotto finanziario" più ampia di quello di "strumento finanziario" secondo la MiFID II – è l'espedito tecnico–giuridico con cui il legislatore ha avocato alla sfera di controllo pubblico le operazioni speculative caratterizzate dalla presenza di rendimenti di natura finanziaria. La base tecnico giuridico che ha permesso alla CONSOB di adottare numerosi provvedimenti di sospensione e ordini di inibitoria a carico di emittenti di valori virtuali stabiliti in Italia. Anche contratti atipici di investimento possono assumere la veste finanziaria, ai sensi del citato art. 1, c.1, lett. u), cit., poiché l'atipicità del contratto riflette la natura aperta e atecnica del prodotto finanziario. Questa caratteristica costituirebbe la risposta del legislatore alla creatività del mercato e alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, ma anche all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nella disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari. La giurisprudenza di legittimità riconosce che l'investimento di natura finanziaria presuppone ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione (attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale) e con un rischio.

Non dissimilmente parte della dottrina ritiene da tempo che la nozione di prodotto finanziario sia capace di accogliere ogni strumento idoneo alla raccolta del risparmio, comunque denominato o rappresentato, purché rappresentativo di un impiego di capitale.

Più precisamente, i caratteri distintivi dell'investimento di tipo finanziario sarebbero:

- a) un impiego di capitali, riconducibile generalmente al danaro;
- b) un'aspettativa di rendimento;
- c) un rischio proprio dell'attività prescelta, direttamente correlato all'impiego dei capitali.

Più in dettaglio, la causa negoziale e finanziaria ove la ragione giustificativa del contratto, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità

investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro. Altri commentatori hanno precisato che la natura finanziaria dell'operazione collocabile tra i prodotti finanziari va cercata nella causa concreta ad essa sottesa, ovvero nella normale destinazione del bene oggetto dell'investimento o nell'ottica della più complessa operazione prospettata dall'offerente. Muovendo da queste premesse, i connotati funzionali illustrati potrebbero essere ascritti alla valuta virtuale, in quanto il soggetto interessato all'investimento, per ottenere bitcoin ha sborsato:

- a) una somma di danaro;
- b) nell'aspettativa di ottenere un rendimento, non necessariamente corrispondente a una somma di danaro maggiorata rispetto a quella investita;
- c) assumendo su di sé un rischio connesso al capitale investito.

In tal senso, prima che l'apprezzamento del valore del bene la natura finanziaria dell'operazione sarebbe rivelata dalla compresenza identitaria di una promessa di rendimento all'atto dell'instaurazione del rapporto originante un'attesa di rendimento (incremento del valore) del capitale investito e dal rischio correlato, causa concreta dell'operazione. In queste situazioni campagne pubblicitarie che ponessero particolare enfasi sul reddito ritraibile dall'acquisto della valuta virtuale potrebbero attivare i poteri della Consob ex art. 94 TUIF sulla ricorrenza di eventuali offerte al pubblico in relazione a forme di abusivismo sollecitatorio.

Nel documento per la consultazione pubblica "Le offerte iniziali e lo scambio di criptoattività" del 19 marzo 2019, la Consob ha sistematizzato i propri orientamenti precisando gli elementi congiunti e identificativi degli investimenti di natura finanziaria ricompresi nella categoria dei prodotti finanziari:

- (i) impiego di capitale;
- (ii) promessa o aspettativa di rendimento di natura finanziaria, quale accrescimento della disponibilità investita, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore;
- (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
- (iv) prevalenza del connotato finanziario rispetto a quello di godere e disporre del bene acquisito con l'operazione;
- (v) effettiva e predeterminata promessa, all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato alla res.

Secondo la Consob si è in presenza di un «investimento di natura finanziaria» ogniqualvolta il risparmiatore impieghi il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, mentre si è in presenza di un «investimento di consumo» quando la spesa è finalizzata al godimento del bene, ossia, è volta a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore. Secondo l'autorità di vigilanza, ai fini in commento, non è sufficiente che vi sia accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'acquirente ma è necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato (e il rischio a esso correlato) sia elemento intrinseco all'operazione stessa. A rilevare, quindi, è l'effettiva e predeterminata promessa, all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato al bene, quale causa concreta del rapporto contrattuale instaurato tra il venditore ed il compratore della criptovaluta e non la criptovaluta quale prodotto intrinsecamente finanziario. È questa la posizione sostanzialmente richiamata da Cass 44337/2021: quando l'acquirente di una valuta virtuale investe una somma di denaro nell'aspettativa di ottenere un rendimento e mette a rischio quanto ha investito, l'operazione è riconducibile all'acquisto di un prodotto finanziario, con l'applicazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria, rendendosi applicabile la disciplina dettata dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi in materia di appello al pubblico risparmio (quale offerta al pubblico di prodotti finanziari) e di prestazione di servizi e attività di investimento.

Di interesse è l'esperienza maturata dalla CONSOB in relazione a provvedimenti di sospensione cautelari di iniziative promozionali relative all'estrazione di cripto valute. Con delibera n. 19968 del 20 aprile 2017, veniva segnalata e sospesa l'attività della società estera, operante attraverso apposito sito che svolgeva attività promozionale, rivolta a soggetti residenti in Italia, avente ad oggetto l'offerta al pubblico di "pacchetti di estrazione di criptovalute". A tale soggetto si contestava la violazione di cui all'art. 101, c. 2, TUF, per il quale prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. I "pacchetti di estrazione di criptovalute" per come proposti dalla società estera (che prospettava all'acquirente dei «pacchetti di estrazione» la possibilità di «conseguire un profitto del 50%, rivendendo periodicamente alla società le

“monete” di cui era titolare») possedevano le caratteristiche di un prodotto finanziario sub specie di investimento di natura finanziaria (compresenza di: «(i) un impiego di capitale; (ii) un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale»).

Con la delibera n. 20346 del 21 marzo 2018 l’Autorità ha inquadrato l’attività svolta da un sito di trading di Bitcoins sul mercato valutario Forex quale prestazione di «servizi di investimento» aventi ad oggetto «strumenti finanziari»; in altri casi sono intervenute sospensioni, ai sensi dell’art. 99, c. 1, lett. b), TUF (Delibera n. 20693 del 14 novembre 2018), o ai sensi dell’art. 101, c. 4, lett. b), TUF, per attività pubblicitaria effettuata tramite pagina Facebook intesa quale «offerta al pubblico» (Delibera n. 20694 del 14 novembre 2018), correlata all’acquisto della moneta digitale denominata «Crypton». CONSOB ha richiamato la categoria del «prodotto finanziario» e, in relazione alla seconda Delibera riguardante la pubblicità a mezzo Facebook, sanzionava il promotore poiché aveva presentato l’investimento in termini chiaramente encomiastici come una opportunità molto redditizia e con espressioni tali da sollecitare una rapida decisione da parte dell’investitore.

Con la delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018, la CONSOB è intervenuta ai sensi dell’art. 99, c. 1 lett. b) TUF rispetto all’attività di offerta al pubblico (italiano) di «investimenti di natura finanziaria» promossa da una società di diritto straniero che intendeva procedere ad una *Initial Coin Offering* (ICO) di *token* senza aver dato preventiva comunicazione all’autorità di vigilanza, come imposto dall’art. 94 comma 1 del TUF. Per tale ragione, CONSOB, dopo aver qualificato la criptovaluta quale prodotto finanziario, ha sospeso in via cautelare l’iniziativa, sospettando la violazione da parte di quest’ultima delle disposizioni normative e regolamentari in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Con delibera n. 20944 del 29.5.2019 Consob ha disposto la sospensione dell’offerta al pubblico avente ad oggetto criptovaluta effettuata anche tramite siti internet considerandola promozione afferente prodotto finanziario in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Nell’occasione ha chiarito quali siano gli elementi costitutivi dell’offerta al pubblico:

- a) un’attività avente ad oggetto “prodotti finanziari”, categoria comprensiva (ex art. 1, c. 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998) sia delle figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari”, sia di “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
- b) una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
- c) la destinazione della comunicazione al pubblico residente in Italia.

Per altro verso, la nozione di “investimento di natura finanziaria” implica la compresenza dei tre elementi:

- (i) un impiego di capitale;
- (ii) un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria;
- (iii) l’assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale.

Nel caso di specie, la struttura dell’operazione de qua prevedeva tali elementi e l’elemento causale della proposta negoziale era ritenuto riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell’impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferiva il proprio denaro con un’aspettativa di profitto. Uno schema unitario con le caratteristiche di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari imponeva il rispetto dell’art. 94, c.1, TUF con preventiva comunicazione alla Consob e trasmissione del prospetto informativo destinato alla pubblicazione.

Tale qualificazione rende applicabili, in ogni caso, le norme sulla promozione e sul collocamento a distanza di cui all’art. 32 del TUF, nonché le norme di cui agli artt. 125–127 del Regolamento Consob 15 febbraio 2018, n. 20307. Nell’ipotesi in cui un prodotto finanziario rappresentato o avente come sottostante valuta virtuale sia emesso da una banca o da un’impresa di assicurazione, saranno altresì applicabili le norme sullo svolgimento dei servizi di cui agli artt. 25–bis e 25–ter del TUF e sull’offerta fuori sede di cui all’art. 30 TUF, nonché gli artt. 124 e 129–135 del Regolamento Consob 15 febbraio 2018, n. 20307.

10 ottobre 2022

Avv. Bruna Capparelli